

Nel testo di conclusioni approvato al Consiglio di marzo, si era invitata l'ACEA a fare chiarezza sulle condizioni poste dall'industria per il raggiungimento dell'obiettivo di 140G al 2008 (sulla qualità dei combustibili e sulla mancanza di misure negative nei confronti delle autovetture diesel) e su alcuni elementi da inserire nell'accordo (in particolare per l'indicazione di obiettivi intermedi).

La ristrettezza dei tempi utili all'esame e la presenza di punti ambigui nel documento ACEA hanno permesso soltanto un esame generale delle proposte e l'adozione di un brevissimo testo di conclusioni con il quale la Presidenza invita la Commissione a fare chiarezza, in particolare per quanto riguarda la qualità dei carburanti e gli incentivi fiscali, al fine di poter raggiungere un accordo con l'ACEA entro settembre 1998. Al Consiglio di ottobre, sotto Presidenza austriaca, si dovrebbe prendere una decisione definitiva sull'opportunità di proseguire e finalizzare il negoziato o, viceversa, di richiedere alla Commissione la presentazione di una proposta di direttiva in materia.

Il raggiungimento di una posizione comune sulla proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia Europea dell'Ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale è un'ulteriore passo avanti in direzione della collaborazione transfrontaliera.

Il testo approvato consentirà un migliore funzionamento delle rete informativa, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e della cooperazione con i Paesi terzi.

Il Consiglio si è limitato a verificare l'intesa sulla formula di compromesso

trovata per risolvere il problema del regime linguistico e ha adottato la posizione comune (con l'astensione della Francia).

Nel corso della IV Conferenza paneuropea dei Ministri dell'Ambiente svoltasi ad Aahrus in Danimarca dal 23 al 25 giugno, sotto gli auspici della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, che costituisce ormai un tradizionale appuntamento biennale per la messa a punto dei grandi orientamenti in materia ambientale sul piano continentale europeo, sono stati firmati alcuni importanti accordi negoziali nell'ambito dell'ECE/ONU. Si fa riferimento in particolare ai tre protocolli alla Convenzione di Ginevra del 1979 sulla riduzione delle immissioni di ossido di azoto, sui metalli pesanti e sugli inquinanti organici persistenti, oltre alla Convenzione sull'accesso del pubblico all'informazione in campo ambientale.

Mentre la strategia comunitaria per la diversità biologica si è arricchita di un ulteriore accordo complementare alle strategie elaborate dagli Stati membri con l'approvazione in Consiglio di giugno di un'apposita comunicazione predisposta dalla Commissione, una panoramica delle attività di quest'ultima per preparare l'adesione dei PECO in campo ambientale sottolinea la necessità di accentuare gli sforzi di tali Paesi non solo in campo legislativo ma anche a livello amministrativo e finanziario per adeguarsi all'acquis comunitario.

E' interessante notare che nella sua comunicazione la Commissione conferma in 120 miliardi di ECU l'impegno finanziario che i Paesi candidati dovranno affrontare per adeguarsi all'acquis comunitario in campo ambientale.

Il dibattito di orientamento proseguito in Consiglio Ambiente di giugno ha

fatto registrare passi in avanti del negoziato riguardante la proposta di direttiva-quadro in materia di acque. La direttiva intende affrontare il tema della tutela dei corpi idrici in un quadro globale, curando non solo l'aspetto della qualità delle acque ma anche quello della quantità, attraverso l'armonizzazione a livello comunitario di un sistema efficace e moderno di gestione e controllo del territorio. L'adozione di questa importante direttiva consentirà l'abrogazione di 7 direttive vigenti e si pone lo scopo di adottare una vera e coordinata politica delle acque. La Presidenza britannica è riuscita a concludere positivamente il negoziato sul testo di direttiva pervenendo ad un accordo politico informale al Consiglio (in attesa del parere del Parlamento europeo). La posizione negoziale dell'Italia, che era inizialmente critica, si è evoluta positivamente, in considerazione dei notevoli miglioramenti introdotti nel testo. Il nostro contributo è stato in effetti costruttivo e determinante nel rendere più severi alcuni elementi che ritenevamo essenziali a qualificare la proposta legislativa, con particolare riferimento all'art. 8 sulla tutela delle acque potabili ed all'art. 21 per la definizione a livello comunitario di parametri qualitativi per la difesa dall'inquinamento dell'ambiente acquatico. La delegazione italiana ha comunque insistito sui punti che rimanevano per noi problematici ottenendo le modifiche richieste ed un rafforzamento della dichiarazione con la quale il Consiglio si impegna a decidere - entro due anni dalla presentazione della lista prioritaria delle sostanze chimiche tossiche che sarà curata dalla Commissione - sui parametri da applicare a livello comunitario.

Nella nuova visione orizzontale dei problemi legati allo sviluppo e alla conseguente ricerca di soluzioni rispettose della tutela ambientale e della

salute vanno inquadrati i dibattiti sui problemi della pesca, sulla coltivazione del mais geneticamente modificato e la disseminazione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Dopo la riunione interministeriale di Bergen del 13-14 marzo 1997 è stata presentata una Comunicazione alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo che ha costituito la base del dibattito e l'adozione di un breve testo di conclusioni.

In esso il Consiglio sottolinea i risultati della Conferenza di Bergen ed invita la Commissione a riferire entro il 31 marzo 1999 sulle attività svolte per dare attuazione alla stessa Conferenza, con l'obiettivo di una maggiore integrazione degli obiettivi ambientali in materia di pesca.

La proposta di decisioni del Consiglio concernente il divieto temporaneo nel Granducato di Lussemburgo dell'utilizzazione e dell'immissione in commercio di granoturco geneticamente modificato, è stata oggetto all'inizio dello scorso anno di un serio contenzioso, che aveva interessato originariamente anche l'Italia (avevamo adottato un decreto interno che vietava la coltivazione del mais geneticamente modificato, poi decaduto nel giugno del 1997) oltre all'Austria ed al Lussemburgo, che avevano messo in discussione la decisione di immettere sul mercato europeo mais geneticamente modificato, adottata dalla Commissione nel gennaio del 1997 in conformità con il parere espresso dal Comitato Scientifico operante nell'ambito della direttiva 90/220.

Dato che non è stato possibile in sede di Comitato della direttiva citata pervenire ad una decisione formale che richiedesse al Lussemburgo ed all'Austria di ritirare le proprie misure unilaterali è stato necessario ricorrere alla procedura che prevede:

- l'informazione scritta del Consiglio da parte della Commissione, che scadeva il 2 giugno;
- la presa d'atto da parte del COREPER del 3 giugno, affinché il Consiglio potesse prendere la sua decisione entro settembre (in base alla procedura di comitatologia prevista per l'attuazione dell'art. 189B del Trattato occorre infatti prevedere un periodo minimo di 3 mesi), sentito il parere del Parlamento europeo (previsto entro metà luglio);
- la presa d'atto al prossimo Consiglio, con la conferma della posizione delle delegazioni.

In Consiglio si è comunque preferito evitare una procedura di voto espressa.

Insieme a Francia, Grecia, Svezia, Danimarca e Irlanda abbiamo comunque dichiarato che in caso di voto ci saremmo espressi con una astensione, richiedendo un ulteriore periodo di riflessione e di approfondimento su questo delicatissimo tema.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati presentata dalla Commissione il 26 febbraio u.s. ha come base giuridica l'art. 100A del Trattato. Per essa si prevede la votazione a maggioranza qualificata e la procedura di codecisione con il Parlamento, che non ha ancora fornito il suo parere.

Scopo della revisione è quello di stabilire regole ancora più stringenti per la diffusione ed immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati e prodotti che possono contenerli. In Consiglio si è svolto un dibattito di orientamento che ha confermato un sostanziale consenso per la linea di azione proposta dalla Commissione. Il tema sarà trattato prioritariamente

dalla Presidenza austriaca.

5.5 Telecomunicazioni: avvio della liberalizzazione

La liberalizzazione del grande mercato dei servizi di telecomunicazioni, unanimamente richiamata e riconosciuta quale componente determinante delle politiche di sviluppo, ha preso finalmente l'avvio nel primo semestre 1998.

A fronte dello sforzo legislativo compiuto all'interno del nostro Paese per adeguare l'ordinamento, si è sviluppata, a livello comunitario, una serie di azioni che hanno consentito nei due Consigli telecomunicazioni del 26 febbraio e del 19 maggio il raggiungimento dell'accordo politico sulla direttiva R&TTE del Parlamento europeo riguardante le apparecchiature radio e quelle terminali di telecomunicazioni e di reciproco riconoscimento della loro conformità alla decisione UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - Sistema globale di telefonia mobile) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione coordinata di sistemi di comunicazioni mobili e senza filo di terza generazione e l'approvazione del Piano d'azione per l'uso sicuro di Internet.

In particolare nella proposta di direttiva R&TTE di cui si è completata la prima lettura si prevede che a partire dal 1° gennaio 2000 entrerà in funzione un nuovo regime semplificato di valutazione di conformità ai fini dell'immissione nel mercato e della messa in servizio di tutte le apparecchiature radio e terminali.

Verranno pertanto abrogate le direttive 91/263/CEE e 93/97/CEE ed il relativo decreto legislativo di recepimento (9 novembre 1996, n. 614) dovrà essere profondamente modificato.

Questo cambiamento favorirà i costruttori e gli importatori di apparecchiature radio e terminali in un mercato completamente liberalizzato caratterizzato dall'offerta in rapida successione di nuovi servizi e dei corrispondenti prodotti. ma richiederà, da parte delle Autorità di sorveglianza, una maggiore attenzione ai prodotti immessi sul mercato ed all'uso dello spettro delle radiofrequenze.

Gli organismi europei di certificazione nei settori delle telecomunicazioni e della compatibilità elettromagnetica ed i laboratori di prova designati dovranno rivedere il proprio ruolo e le proprie strategie per affrontare un mercato europeo ancor più concorrenziale.

Le date previste dalla decisione per l'introduzione dell'UMTS, sempre che si raggiunga la posizione comune nel mese di luglio e l'adozione definitiva nell'anno in corso, sono:

- a) 1° gennaio 2000 per la realizzazione del sistema di rilascio delle licenze agli operatori di servizi;
- b) 1° gennaio 2002 per l'introduzione "coordinata e progressiva" dei servizi UMTS;
- c) possibilità di chiedere alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2000 il rinvio di un anno a causa di difficoltà tecniche eccezionali. La Commissione europea decide entro tre mesi.

Il dibattito e le conseguenti risposte ai quesiti posti nel Libro Verde sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue implicazioni normative ha determinato l'adozione a livello comunitario di alcune scelte già operate in Italia con l'istituzione della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, primo esempio di autorità indipendente che racchiude in sé competenze

tipiche di tutti e tre i settori oggetto di convergenza.

Il successo del Piano pluriennale di azione comunitaria per l'uso sicuro di Internet dipende dall'intervento finanziario che verrà stabilito dalla Comunità.

Esso si fonda sul consenso politico creatosi negli ultimi 18 mesi e sui risultati del Gruppo di lavoro Internet che mira a:

- invitare le parti interessate (industria, utenti) a sviluppare ed applicare adeguati sistemi di autodisciplina;
- sviluppare prototipi, effettuare dimostrazioni, stimolare l'applicazione di soluzioni tecniche;
- avvisare ed informare genitori ed insegnanti, soprattutto attraverso le relative associazioni;
- stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e di pratiche migliori
- promuovere il coordinamento a livello europeo e tra le parti interessate;
- garantire la compatibilità tra l'approccio seguito in Europa e quello seguito altrove.

Il Piano d'Azione si articola in quattro linee:

- creare un ambiente sicuro sia attraverso una rete europea di "hot-line" intesa a limitare la circolazione del materiale illegale consentendo agli utenti di segnalare i contenuti da essi incontrati su Internet che ritengono illegali sia attraverso la redazione di un codice di autoregolamentazione e di condotta;
- sviluppare i sistemi di filtraggio;
- incoraggiare le azioni di sensibilizzazione degli utenti;
- intraprendere azioni di fiancheggiamento intese ad affrontare le azioni

giuridiche in quanto Internet funziona su base mondiale mentre il diritto opera su base territoriale, nazionale o dell'Unione europea nel caso del diritto comunitario.

Non è mancata anche l'attenzione ai soggetti deboli nell'erogazione dei servizi audiovisivi. Il Consiglio audiovisivo del 28 maggio ha approvato una raccomandazione sulla tutela dei minori nei servizi audiovisivi. In sintesi il contributo determinante, offerto dall'Italia, alle decisioni è stato ispirato alla consultazione preventiva, sistematica e ripetuta di tutti i soggetti interessati, alla semplificazione dell'azione amministrativa senza rinunciare alle garanzie per gli utenti dei servizi e dei consumatori ed alla sicurezza delle radiocomunicazioni, all'equilibrio tra lo sviluppo di nuovi servizi a favore della crescita socio-economica ed occupazionale complessiva del Paese e gli interessi legittimi dei soggetti detentori dei diritti "acquisiti".

Per la Presidenza austriaca è stato previsto un solo Consiglio per le "Telecomunicazioni" (25 novembre p.v.) e uno per l'"Audiovisivo".

Oltre al completamento della seconda lettura per la direttiva R&TTE e per la decisione UMTS, si prevede il probabile raggiungimento della posizione comune in merito ad una proposta di direttiva relativa alla creazione di un quadro comune per le firme elettroniche. Questo tema, che è di grande interesse per tutte le aziende che intendono avvalersi del commercio elettronico, vede l'Italia in una posizione avanzata in quanto è già vigente in proposito, come già ricordato, la normativa del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513, relativo alla definizione del documento elettronico ed alla firma digitale.

Si prevede, infine, di rinnovare le decisioni "IDA" relative allo scambio di dati tra Amministrazioni e di dare seguito al Libro Verde sulla convergenza

dei settori delle telecomunicazioni, dei mezzi di comunicazione di massa e della tecnologica dell'informazione e l'implicazione sulla regolamentazione pubblicando i risultati della consultazione pubblica.

6) UN'EUROPA PIU' VICINA AI CITTADINI

Realizzare il mercato unico dei consumatori apre lo spazio a meccanismi di tutela degli interessi dei cittadini e alla crescita di procedure extragiudiziali.

I programmi comunitari di istruzione e formazione vengono inseriti nella progettualità transnazionale, mentre dovrebbe ampliarsi il sistema europeo di trasferimento crediti accademici. Un aumento del 10% è previsto per la cultura dove l'azione italiana stimola il programma CULTURA 2000 e sollecita il problema dell'IVA per disco e CD. Prosegue nello sport l'effetto Bosman.

La proprietà industriale non ha registrato progressi rilevanti nel semestre britannico. Sembra sbloccarsi il disegno ornamentale per la riproducibilità dei pezzi di ricambio, ristagna l'adesione al protocollo di Madrid per i marchi.

6.1 Diritti dei consumatori e procedure extragiudiziali

I progressi compiuti nel campo della difesa degli interessi collettivi e, parzialmente, di quelli individuali, sono motivo di incoraggiamento per una valutazione più ottimistica della sensibilità e dell'attenzione che gli Stati membri e gli organi comunitari intendono riservare alle azioni politiche individuate dalla Commissione nel quadro generale quinquennale 1999-2003, presentato al Consiglio Consumatori del 23 aprile 1998.

La salute, la sicurezza, l'educazione, la sensibilizzazione, la promozione, la rappresentanza e la protezione dei consumatori, da realizzare con un adeguato stanziamento di bilancio, fissato in 114 milioni di ECU per il periodo considerato, sono gli aspetti più importanti di tale programma.

Essi sono stati prescelti a seguito di un complesso monitoraggio sull'acquis comunitario nel campo della protezione dei consumatori, svolto dalla Commissione per verificare il livello di attuazione delle priorità individuate

nel Piano d'azione del Mercato Unico in vista della piena attuazione di quest'ultimo.

Nel documento della Commissione, presentato il 27 marzo 1998, sono state descritte le difficoltà e l'inadeguatezza nell'attuazione delle direttive esistenti, con particolare riferimento alle problematiche relative alla sicurezza, ai controlli, all'accesso alla giustizia dei singoli, alla tutela di interessi transfrontalieri, alla dimensione umana delle priorità.

Questo documento si completa con la comunicazione della Commissione sulla risoluzione extra-giudiziale delle controversie in materia di consumo, contenente iniziative mirate a risolvere alcuni problemi esistenti o che possono contribuire a migliorare la situazione generale.

E' un tassello dell'insieme di strumenti previsti dal Piano d'azione, che assolve alla preoccupazione di garantire l'attuazione effettiva dei diritti riconosciuti al consumatore nell'ordinamento giuridico europeo, che rischiano di essere particolarmente compromessi in ambito transfrontaliero con la comparsa di nuove tecniche di vendita e di prestazione dei servizi, quali il commercio elettronico o l'uso di internet.

Se si tengono presenti i dati risultanti dalla relazione annuale della rete di centri transfrontalieri della Commissione, nel 1997 i centri-pilota hanno trattato 4.500 casi con un incremento rispetto all'anno precedente del 20%.

Considerando inoltre che le controversie transfrontaliere sono la parte minoritaria dell'accesso alla giustizia, si comprende come occorra un approccio più ampio e più coerente, stimolando e rafforzando le iniziative nazionali relative alla promozione degli interessi dei consumatori.

La comunicazione adottata, che riguarda sia controversie transnazionali che nazionali, raccomanda un approccio volontario con un duplice obiettivo:

agevolare la regolamentazione in via amichevole delle controversie fra cittadini e professionisti, migliorare e rendere più trasparenti e credibili le procedure extra-giudiziali, valorizzando gli ombudsman privati o le commissioni ad hoc dei diversi settori economici.

Per il primo obiettivo è stato creato un modello unico europeo di reclamo disponibile su Internet in 11 lingue e personalizzabile che potrà essere utilizzato dalle associazioni dei consumatori o dagli stessi cittadini interessati. In esso si prevede una scelta di risposte multiple per assistere il consumatore, circoscrivere i problemi e definire la sua richiesta, oltre a spazi liberi per consentire alle parti di spiegare casi più complicati.

Per il secondo obiettivo, la Commissione, in considerazione della scarsa fiducia che pervade il consumatore nei confronti delle garanzie di indipendenza, efficacia e rispetto dei propri diritti, conta molto sulla collaborazione dei singoli Paesi. L'esecutivo comunitario lancerà prossimamente un progetto pilota volto a promuovere e valutare l'utilizzo del modello unico europeo su un campione significativo di controversie.

L'approvazione definitiva, in meno di due anni, della proposta di direttiva sulle azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, senza ricorso alla procedura di conciliazione, è indicativa dell'efficacia del lavoro svolto dalle istituzioni comunitarie e del favore con cui sono stati compresi ed accolti gli aspetti innovativi della proposta.

Questo quadro di operosa concordia, se mantenuto, consentirà di attuare i principi enunciati nel Trattato di Amsterdam che attribuisce all'azione europea in favore dei consumatori non più un ruolo complementare, ma un compito primario (art. 153, ex 129 A, del Trattato di Amsterdam), prescrivendone l'indispensabile integrazione nella definizione e

realizzazione delle altre politiche comunitarie.

D'altronde, se è vero che il grande mercato, fondato sulla libera circolazione di persone, prodotti, servizi e capitali, manca di appropriati strumenti e strutture per la risoluzione dei conflitti generati dalla rimozione dei preesistenti ostacoli al libero movimento dei fattori economici, l'accesso alla giustizia è la valvola di sicurezza del mercato.

La scelta giuridica "minimalista" operata per permettere l'applicazione effettiva delle direttive in vigore, al di là delle barriere frapposte dalla frammentazione delle competenze degli ordinamenti nazionali, realizzando un mercato unico dei diritti del consumatore, si fonda sul riconoscimento di organismi indipendenti - le organizzazioni dei consumatori - considerate entità qualificate e legittimate ad intentare un'azione inibitoria. Possono, attraverso istanze di ricorso, fare cessare ovvero vietare violazioni alle direttive vigenti sulla pubblicità ingannevole, sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali, sul credito al consumo, sulla radiodiffusione esclusiva, sui pacchetti di viaggi, sulla pubblicità dei farmaci, sulle clausole contrattuali illecite, sulla multiproprietà e sulle vendite a distanza. Questo rimedio è accessibile, nel Paese in cui ha origine l'infrazione, in base al principio del mutuo riconoscimento delle organizzazioni dei cittadini, definite entità qualificate.

In questo modo, il principio del mutuo riconoscimento continua ad avere un ruolo chiave nel funzionamento del mercato unico e con gli opportuni adattamenti potrà offrire, quando occorre, una concreta tutela agli interessi collettivi dei cittadini.

6.2 Programmi comunitari di istruzione e formazione

Nell'ambito del riconoscimento dato alle risorse umane e ai sistemi di istruzione e formazione, inseriti negli obiettivi 1 e 3 dei Fondi strutturali, il governo italiano ha espresso una posizione di pieno sostegno alle proposte della Commissione e di contrarietà a quelle posizioni tendenti ad attenuare il ruolo dei sistemi formativi, in particolare dell'istruzione, quali elementi fondamentali anche per la riforma della struttura dell'impiego e della occupazione.

L'importanza dell'attitudine alla progettualità transnazionale congiunta ed all'operatività sviluppata in una logica di rete è quanto emerge dall'esperienza dei programmi comunitari Socrate, Leonardo e Gioventù. A riguardo l'Italia nel corso del semestre britannico ha assunto nelle varie sedi - Consiglio informale di Londra, Consiglio di Lussemburgo e Consiglio di Praga (giugno 1998), nonché nei diversi Comitati tecnici - una posizione diretta ad evidenziare l'esigenza che i nuovi programmi sostengano al massimo la cooperazione e le innovazioni a livello nazionale. In un apposito documento presentato al Commissario Cresson sono state evidenziate le sottoindicate esigenze:

- la costituzione di momenti di coordinamento più forti e visibili di quelli già previsti;
- la progettazione concettuale su grandi temi riguardanti la qualità dei sistemi di istruzione e di formazione e dei relativi processi di riforma;
- l'avvio di esperienze pilota nel quadro di una più stretta interrelazione tra le politiche dell'istruzione, della formazione e della ricerca, al fine di rendere più efficaci le azioni comunitarie e più produttivo il rapporto fra formazione e processi innovativi, facendo quindi ricorso ai fondi

- destinati alla ricerca per l'elaborazione e realizzazione di prodotti innovativi e lasciando ai futuri programmi la diffusione degli stessi;
- l'ampliamento del decentramento verso gli Stati membri di aspetti organizzativi connessi alla gestione dei programmi;
 - il potenziamento dell'azione di verifica e di valutazione per quanto attiene il controllo dei risultati e la verifica dei prodotti, sia a livello comunitario che nazionale.

Il maggiore decentramento agli Stati impone inoltre il problema di una più omogenea regolamentazione delle strutture tecniche degli Stati membri. Tale aspetto diviene ancora più rilevante in previsione dell'aumento dei Paesi beneficiari dei programmi.

Da ultimo le procedure di decisione dovrebbero essere semplificate o accelerate per quanto concerne la erogazione delle risorse e potenziate per quanto attiene il monitoraggio e la verifica.

Per quanto riguarda le misure e le priorità, nei futuri programmi si ritiene di dover insistere su tre grandi assi: qualità dell'istruzione, mobilità, educazione permanente.

- 1) Qualità dell'istruzione - con priorità relative alla lotta alla dispersione formativa, alla coerenza tra processi di formazione e sviluppo dell'occupazione, alla diversificazione degli interventi educativi in funzione di una più articolata analisi dei bisogni individuali e collettivi.
- 2) Mobilità. Si ritiene che sia necessaria chiarezza di obiettivi tra mobilità fisica e mobilità virtuale, tenendo conto dei diversi soggetti e settori interessati.

Nel settore scolastico:

- la mobilità fisica va impostata sul piano prevalentemente individuale